



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Medaglia d'argento al valor civile



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE

Approvato con DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n. 41 del 30.12.2016

e successivamente modificato e integrato con

DELIBERAZIONE C.C. n. 32 del 24.08.2017

DELIBERAZIONE C.C. n. 96 del 25.10.2018

Articolo 1

Finalità del servizio

L'Asilo Nido comunale è un servizio socio-educativo di interesse pubblico che, nel quadro della politica generale educativa e formativa della prima infanzia e socio-sanitaria degli Enti Locali, accoglie bambini fino a tre anni di età, concorrendo efficacemente con le famiglie alla loro educazione e formazione.

Esso si configura come ambiente di vita nel quale è prioritaria la situazione relazionale ed è fondamentale la stimolazione di competenze relative alle aree della comunicazione dell'ambiente, della logica, della corporeità.

Non può costituire causa di esclusione alcuna menomazione psicofisica, differenza di razza, di lingua, di religione e simili.

Il servizio persegue le seguenti finalità:

1. concorrere alla costituzione dell'identità e alla creazione di un vissuto etico, sociale, affettivo particolarmente significativo per il bambino, elaborato e confrontato con le famiglie;
2. consentire al bambino la possibilità di stabilire rapporti positivi con la realtà che lo circonda;
3. verificare e migliorare costantemente la situazione in cui si opera, in stretto contatto con le famiglie e gli altri servizi educativi;
4. sviluppare le capacità psico-motorie del bambino anche portatore di handicap;
5. favorire l'accesso e la permanenza della donna e dell'uomo al lavoro, per garantire tale diritto costituzionale e un'effettiva pari opportunità di inserimento sociale.

Mediante l'attivazione del servizio di Asilo Nido, il Comune di CARSOLI, intende:

- 1) tutelare e favorire la valorizzazione della famiglia ed in essa della funzione della maternità e della paternità;
- 2) sostenere le responsabilità familiari e genitoriali;
- 3) promuovere e favorire le risposte alle esigenze espresse dalla famiglia mediante interventi e servizi adeguati di tipo educativo.
- 4) Favorire la crescita armonica dei bambini e bambine fruitori del Nido comunale.

In quest'ambito, ai sensi della Legge N° 328/00 e della Legge Regionale n. 76/2000 e s.m.i., il Comune di Carsoli promuove l'Asilo Nido quale servizio socio – educativo indirizzato alla crescita e alla socializzazione del minore.

Il Nido concorre attraverso percorsi cognitivo - affettivi allo sviluppo delle potenzialità del bambino/a in rapporto alle sue esigenze evolutive e di crescita, si pone quale valido luogo d'incontro e di collaborazione tra bambini, genitori ed educatori. In questo senso il servizio Nido si configura quale:

- Servizio educativo - sociale pubblico aperto ai minori in età compresa tra i tre mesi ed i tre anni;
- Luogo di vita quotidiana di esperienze e relazioni significative che concorre con la famiglia alla crescita e formazione dei bambini e bambine nel quadro di una politica della prima infanzia finalizzata a garantire il diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa della persona.
- Servizio atto a favorire l'accesso e la permanenza della donna e dell'uomo al lavoro, allo scopo di garantire tale diritto costituzionale e un'effettiva pari opportunità di inserimento sociale.

Articolo 2

Ruolo dell'Ente Locale

Il Comune di Carsoli, nelle prospettive delle funzioni e dei modi individuati in premessa, conferma il proprio compito di tutore dei diritti dell'infanzia e di osservatore attento dei percorsi socio-educativi tipici delle strutture di servizio dell'infanzia, la cui gestione intende affidare a ditta esterna.

Articolo 3

Utenza del servizio

L'asilo nido è aperto ai bambini da 3 mesi a 3 anni di età residenti nel Comune di CARSOLI. È facoltà dell'Amministrazione comunale, soddisfatte le richieste di bambini residenti, inserire bambini provenienti da altri Comuni.

La struttura può accogliere un numero massimo di bambini pari a 25, suddivisi in lattanti, divezzi e semidivezzi.

Del numero massimo di iscritti per l'Asilo Nido comunale, sono a disposizione del Comune per l'inserimento di minori residenti, segnalati dall'Ufficio Servizi Sociali per particolari situazioni familiari o diversamente abili, un numero di posti non superiore al 20% della disponibilità. Il regime ordinario di inserimento per le n. 25 unità deve essere senza discriminazione e attuato nel pieno rispetto dei diritti dell'infanzia e con reciproco vantaggio di risultato educativo e di socializzazione.

Nella redazione della graduatoria di ammissione alla frequenza all'Asilo Nido si farà riferimento ai parametri previsti dal presente Regolamento al successivo art. 6.

Nel caso in cui le richieste di ammissione all'Asilo Nido eccedano il numero dei posti disponibili, si provvederà all'assegnazione dei posti residui disponibili, secondo l'ordine di graduatoria formata sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo articolo 6.

Articolo 4

Domanda di ammissione

Le domande di ammissione all'asilo nido devono essere inoltrate all'ufficio "Servizi Generali" del Comune.

Ai fini dell'ammissione dei bambini, le domande dovranno essere corredate da certificati come successivamente elencati, autocertificazioni sulla situazione familiare e lavorativa nonché certificazione ISEE.

Sarà cura del Comune avviare modalità di controllo e di verifica delle stesse anche a campione.

Il Referente comunale dell'Asilo Nido farà sapere agli interessati l'elenco delle disposizioni relative a:

- certificati sanitari necessari per l'ammissione del bambino;
- certificati sanitari necessari per il familiare (o suo delegato) che seguirà il periodo dell'inserimento;
- l'inserimento;
- regimi dietetici;
- igiene;
- orari;
- vestiario.

Articolo 5

Criteri di ammissione

Hanno diritto all'iscrizione all'Asilo Nido i bambini che al momento dell'iscrizione non abbiano compiuto il terzo anno d'età. Non possono essere iscritti bambini non ancora nati all'atto dell'iscrizione.

Le iscrizioni per i posti disponibili saranno aperte nel mese di Aprile di ciascun anno.

La graduatoria e le conseguenti ammissioni debbono essere definite entro il mese di Agosto di ciascun anno e le stesse verranno redatte in base ai criteri di valutazione di cui all'art. 6.

Qualora dalla graduatoria, così formata, dovessero residuare posti disponibili, il Responsabile dei Servizi Generali potrà consentire, previa pubblicazione di nuovo avviso pubblico nel rispetto dei criteri di valutazione di cui all'art. 6, l'iscrizione e l'inserimento di ulteriori unità in qualsiasi periodo dell'anno educativo di riferimento fino a concorrenza del limite massimo di capienza della struttura. Il soggetto affidatario dovrà informare con sollecitudine il Comune su eventuali ritiri di minori iscritti/e. (Capoversi modificati e inseriti con Delibera C.C. n. 96 del 25.10.2018)

Il genitore dovrà dare conferma dell'accettazione del posto entro 5 (cinque) gg. dalla data di ricezione della comunicazione.

I bambini residenti già frequentanti mantengono il diritto al posto per l'anno educativo successivo, a condizione che venga ripresentata domanda di iscrizione con le modalità e tempi stabiliti e che i pagamenti delle quote dell'anno precedente siano regolari; per i casi segnalati dai servizi sociali è necessario ripresentare la relazione dei servizi socio-assistenziali aggiornata.

Per i non residenti si applica la regola generale indicata al precedente art. 3 comma 2.

I bambini già frequentanti, le cui famiglie trasferiscono durante l'anno la propria residenza in altri Comuni, mantengono il diritto al posto fino al completamento dell'anno educativo, ma alle condizioni tariffarie stabilite per i non residenti.

I genitori dei bambini frequentanti l'asilo nido comunale devono provvedere, prima dell'inizio dell'anno educativo e, in ogni caso, comunque, entro cinque giorni dall'inserimento del bambino nel servizio, alla presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione divenuta obbligatoria, fatti salvi i casi particolari. La mancata presentazione della predetta documentazione comporterà il decadimento dalla graduatoria di iscrizione al nido d'infanzia, nonché la conseguente esclusione dal servizio. (Capoverso inserito con Delibera C.C. n. 32 del 24.08.2017)

Articolo 6

Formazione della graduatoria

L'Ufficio comunale competente, una volta raccolte le iscrizioni, compila una graduatoria di ammissione che verrà resa pubblica sul sito web istituzionale.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio il nucleo familiare di riferimento è quello dei genitori che dovrà essere autocertificato al momento della domanda. Se uno dei genitori ha residenza anagrafica diversa e non sussista situazione di separazione legale, di divorzio o di abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale, ambedue i genitori si considerano facenti parte dello stesso nucleo familiare del bambino. La collocazione nella graduatoria viene effettuata sulla base di un punteggio complessivo ottenuto sommando i punteggi relativi a ciascuno dei criteri individuati:

1) CONDIZIONI DI PRIORITA'

A parità di punteggio hanno priorità all'ammissione, secondo l'ordine di precedenza di cui appresso:

- 1) i bambini e le bambine con disabilità certificata (da documentare attraverso la presentazione di certificazione sanitaria in originale o copia);
- 2) i bambini e le bambine in situazione di svantaggio sociale e culturale attestata da relazione dei Servizi Sociali.

2) SITUAZIONE FAMILIARE

Per definire il punteggio relativo alla situazione familiare vengono valutati i seguenti aspetti relativi al nucleo di appartenenza del minore:

- presenza di un solo genitore;
- situazioni di invalidità;
- numero dei figli;
- situazione lavorativa dei genitori;

2.1) PRESENZA DI UN SOLO GENITORE

Viene riconosciuta la condizione di “genitore solo” al genitore che effettivamente vive solo con il bambino/la bambina e precisamente nei casi di:

- mancato riconoscimento del bambino/bambina da parte di uno dei due genitori;
- stato di vedovanza;
- separazione legale ovvero quando è stata ordinata la separazione;
- divorzio;
- abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale.

La convivenza con un nuovo/a compagno/a viene ritenuta come presenza nel nucleo familiare di due genitori.

PUNTEGGIO	
assenza di un genitore per mancato riconoscimento o vedovanza	5
assenza di un genitore per separazione legale, divorzio, abbandono del coniuge	3

2.2) PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO DI PERSONE AFFETTE DA DISABILITA' CERTIFICATA

Ai fini dell'assegnazione del punteggio, deve essere dichiarata la presenza nel nucleo familiare di riferimento di un componente in condizioni di disabilità certificata.

NUCLEO FAMILIARE IN CUI È PRESENTE UN GENITORE O CHI, IN CASO DI ASSENZA, SVOLGE FUNZIONE GENITORIALE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' CERTIFICATA	PUNTI
grado di disabilità uguale o superiore al 74%	8
grado di disabilità compresa fra 66% e 73%	6
NUCLEO FAMILIARE IN CUI È PRESENTE UN ALTRO FIGLIO IN CONDIZIONI DI DISABILITA' CERTIFICATA	
grado di disabilità uguale o superiore al 74%	6
grado di disabilità compresa fra 66% e 73%	4

2.3) PUNTEGGIO FIGLI

Presenza nel nucleo familiare di bambini, anche se in affido, di età inferiore a 11 anni, compreso quello per cui viene presentata domanda di ammissione.

NUCLEI FAMILIARI CON 1 o 2 FIGLI	PUNTI
per ogni bambino di età inferiore a 6 anni	1,5
Per ogni bambino gemello di età inferiore a 6 anni	2,5
NUCLEI FAMILIARI CON 3 o PIÙ' FIGLI	
per ogni bambino di età inferiore a 6 anni	2
per ogni bambino gemello di età inferiore a 6 anni	3
NUCLEI FAMILIARI CON 1 o 2 FIGLI	
per ogni bambino di età da 6 a 11 anni	1
per ogni bambino gemello di età da 6 a 11 anni	2
NUCLEI FAMILIARI CON 3 o PIÙ' FIGLI	
per ogni bambino di età da 6 a 11 anni	1,5
per ogni bambino gemello di età da 6 a 11 anni	2,5

2.4) SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI

Ogni dichiarazione deve fare riferimento a situazioni già in essere al momento della presentazione della domanda. Non si terrà conto di promesse di assunzione o di situazioni lavorative non formalizzate.

1.a LAVORATORE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO O A TEMPO DETERMINATO, LAVORATORE ATIPICO, LAVORATORE AUTONOMO, IMPRENDITORE, AGRICOLTORE (sono compresi i contratti di inserimento lavorativo, apprendistato, il dottorato di ricerca, la borsa di studio, il praticantato)	PUNTI

Occupazione oltre le 30 ore settimanali (l'orario degli insegnanti a tempo pieno è fissato convenzionalmente in 35 ore settimanali)	5
Occupazione dalle 19 alle 30 ore settimanali	4
Occupazione fino alle 18 ore settimanali od occupazione stagionale o saltuaria per minimo 4 mesi/anno	3
1.b. DISOCCUPAZIONE	
Genitore disoccupato iscritto al Centro per l'Impiego	2

I punteggi sono riferiti a ciascun genitore.

3) SITUAZIONE ECONOMICA

Ai fini della valutazione della situazione economica si assume come indicatore di riferimento il valore I.S.E.E.

SITUAZIONE ECONOMICA	PUNTI
nuclei familiari con valore ISEE fino ad euro 7.500,00	5
nuclei familiari con valore ISEE da euro 7.501,00 a euro 20.000,00	3
nuclei familiari con valore ISEE oltre euro 20.000,00	1

Articolo 7 Inserimento ed ammissione

Nel rispetto della graduatoria, si procede all'ammissione in qualsiasi periodo dell'anno in presenza di disponibilità di posti o secondo quanto stabilito all'art. 3 del presente regolamento.

L'inserimento del bambino ammesso alla frequenza dell'asilo nido avverrà gradualmente con la presenza di un familiare o suo delegato.

Tale periodo di adattamento, preceduto da un colloquio tra il/la coordinatore/coordinatrice, il/ la educatore/educatrice di riferimento ed i genitori, avrà una durata i cui tempi e modalità saranno stabiliti caso per caso. I bambini residenti già iscritti hanno priorità per l'anno successivo, ma devono comunque presentare la domanda di iscrizione.

Il bambino che non ha, all'inizio dell'anno educativo, l'età per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia, ha diritto a frequentare il nido d'infanzia per l'intero anno educativo.

Articolo 8 Rinuncia al servizio

E' ammessa la rinuncia del servizio per l'anno in corso da parte delle famiglie, senza l'obbligo del versamento della retta, previa comunicazione scritta al Comune e al gestore almeno trenta giorni prima dell'assenza. In ogni caso la rinuncia comporta la reinscrizione del bambino per il successivo anno educativo.

Il mancato preavviso nel termine anzidetto comporta l'addebito dell'intera retta mensile. In questo caso sarà versato in favore del gestore l'intero corrispettivo mensile. (Capoverso inserito con Delibera C.C. n. 32 del 24.08.2017)

Articolo 9

Dimissioni

Le dimissioni del bambino avvengono nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

- 1) dimissioni d'ufficio:
 - a) assenza ingiustificata per 30 giorni consecutivi;
 - b) inadempienza ingiustificata del versamento della retta di frequenza per due mesi consecutivi, fermo restando l'obbligo del pagamento delle rette arretrate;
- 2) rinuncia della famiglia:
 - a) previa comunicazione scritta all'Ente gestore con 30 gg. di calendario di preavviso; (il mancato preavviso comporta l'addebito dell'importo di una retta mensile).

Articolo 10

Organizzazione delle sezioni

L'Asilo Nido si articola in tre sezioni in relazione all'età e allo sviluppo psico-motorio del bambino:

1. Sezione lattanti - piccoli (da 3 a 12 mesi);
2. Sezione semi divezzi - medi (da 12 a 24 mesi)
3. Sezione divezzi - grandi (da 24 a 36 mesi).

Articolo 11

Orario di apertura

È previsto un orario di apertura standard, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 14.45, per un totale di n. 36 ore settimanali.

In aggiunta e all'interno di tale orario possono essere previste forme di iscrizione diversificate, quali:

- il "tempo prolungato" che prevede l'uscita dalle ore 15,45 alle ore 17,30;
- la "frequenza corta" antimeridiana che comprende la fruizione del pasto.

La scelta di una forma di iscrizione piuttosto che un'altra sarà effettuata dalle famiglie sulla base delle proprie esigenze.

Quale che sia la forma di iscrizione, il gruppo degli operatori adeguerà il progetto educativo alle esigenze poste dalla flessibilità per garantirne comunque il valore educativo.

L'Asilo Nido potrà restare aperto aggiuntivamente nella giornata di sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00, previa prenotazione, da parte di almeno un terzo dei genitori, della frequenza della giornata entro i primi cinque giorni del mese. Preso atto dell'ormai riduzione dell'uso di questa giornata per attività lavorative, è data facoltà al soggetto affidatario di adeguare il numero del personale al numero dei bambini frequentanti, nel rispetto dei parametri di cui alla normativa regionale vigente. È altresì facoltà del soggetto affidatario flessibilizzare l'orario giornaliero in risposta alle richieste dei genitori, introducendo formule di servizio il cui costo deve essere per intero remunerato al soggetto affidatario dai genitori stessi.

Dei suddetti servizi deve essere data comunicazione al Comune.

Articolo 12

Personale

Il funzionamento del nido d'infanzia è assicurato dal personale educatore e dal personale addetto ai servizi generali.

Nel rispetto dei parametri descritti nelle direttive generali di attuazione della L. Regionale 28 Aprile 2000 n° 76, approvate con D.G.R. n° 565/2001, nel nido d'infanzia il rapporto medio minimo educatore/bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, è di 1/6 bambini frequentanti, calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza.

Pur nella diversità delle mansioni svolte, alla funzione educativa partecipa tutto il personale operante nell'Asilo Nido.

Nell'ambito dell'équipe degli educatori deve essere individuato un educatore referente cui saranno assegnate le funzioni di Coordinatore Interno per il controllo di funzionamento globale del servizio e delle attività di tutto il personale e che relazioni periodicamente al Responsabile del Servizio Comunale di riferimento (Responsabile dei S. Generali). Tale educatore riveste, altresì, le funzioni di referente per i rapporti esterni del servizio.

Il personale educativo deve svolgere le attività previste dal progetto educativo predisposto dal gestore ed approvato dal Comune.

Possono essere ammessi nella struttura dell'asilo nido degli allievi tirocinanti di scuola specifica su richiesta dell'Amministrazione Comunale o del Gestore, previa intesa con il Comune, a condizione che ciò non comporti alcun disagio per l'attività programmata e per gli utenti.

Articolo 13 **Retta di frequenza**

L'uso del servizio comporta il pagamento di una retta di frequenza il cui importo è stabilito dalla Giunta comunale in sede di determinazione dei costi relativi ai servizi pubblici a domanda.

L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di richiedere una retta di frequenza maggiorata per i non residenti a copertura parziale delle spese di gestione a carico del Comune.

Se l'utente versa in particolari situazioni di disagio economico, gli importi delle rette di frequenza possono essere ridotti in sede di determinazione delle rette di frequenza da parte della Giunta Comunale. Il disagio economico sarà verificato ed accertato dal Responsabile dei S. Generali di concerto con l'assistente sociale comunale, che in merito dovrà stilare apposita relazione. Il finanziamento delle riduzioni di cui sopra sarà assicurato utilizzando, per il pagamento delle rette, parte dei contributi regionali per lo sviluppo ed il potenziamento dei servizi socio-assistenziali. In mancanza dell'erogazione dei contributi da parte della Regione, si provvederà al finanziamento con mezzi ordinari di bilancio.

La riduzione delle rette in funzione del reddito è effettuato annualmente, sulla base dell'attestazione ISEE riportante i redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno precedente.

Il pagamento del corrispettivo mensile unitario decorre dal momento dell'avvio dell'inserimento del bambino nel servizio. Nel mese di inserimento del bambino il corrispettivo unitario sarà corrisposto per intero se lo stesso avverrà entro il 15 del mese e sarà ridotto del 50% se l'inserimento avverrà dal 16 alla fine del mese. (Capoverso inserito con Delibera C.C. n. 32 del 24.08.2017)

Le famiglie sono tenute a corrispondere la retta al Comune entro il quinto giorno di ogni mese. Se la retta non viene corrisposta entro i termini, sarà inviato avviso di sollecito per il pagamento. Il diritto di frequenza decade quando la retta non viene corrisposta per due mesi consecutivi. Spetterà al Comune comunicare formalmente alla famiglia del minore, e per conoscenza al soggetto gestore, l'avvenuta cessazione del diritto.

Il bambino che supera i 5 (cinque) gg. di assenza dovrà presentare certificato medico attestante lo stato di salute (se previsto dalla normativa vigente).

In caso di assenze del bambino per l'intero mese per motivi di salute o per motivi familiari, entrambi da documentare, il corrispettivo mensile sarà ridotto al 50%. (Capoverso inserito con Delibera C.C. n. 32 del 24.08.2017)

Per tutto ciò che non è disciplinato dal seguente regolamento, si rimanda alla Normativa regionale vigente .

Articolo 14

La disciplina della frequenza

I genitori sono tenuti a rispettare l'orario giornaliero di accesso e di uscita al fine di permettere l'inserimento del bambino in modo coerente.

Mensilmente, entro il quinto giorno di ogni mese, i genitori possono richiedere eventuali variazioni di frequenza di fascia oraria, pur sempre nel rispetto dell'orario di entrata e di uscita previsto dal presente Regolamento di gestione.

Articolo 15

Rapporti con le famiglie

Considerate le finalità del servizio indicate all'art. 1, particolare rilievo assume il rapporto con le famiglie.

Il personale educativo dell'asilo nido tiene rapporti con i genitori dei bambini utenti del servizio, con la competenza e l'impegno attribuito alla propria professionalità, sulla base della programmazione del servizio.

Il personale educativo promuove periodicamente riunioni plenarie o individuali o per gruppi omogenei con le famiglie.

Sono assicurate le modalità di partecipazione delle famiglie disciplinate dall'art. 13 delle direttive generali di attuazione, approvate con D.G.R. n° 565/2001.

Articolo 16

Controllo sanitario

Il controllo sanitario all'interno dell'asilo nido è assicurato dal personale dipendente dell'A.S.L. (pediatra ed assistente sanitario) secondo le normative vigenti.

Articolo 17

Modalità di gestione

La gestione dell'asilo nido comunale avverrà attraverso affidamento a ditta esterna. L'Ente gestore è tenuto al pieno rispetto di quanto indicato nel presente regolamento e nella normativa vigente in materia.

Articolo 18

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla L. Regionale n° 76 del 28.04.2000 come modificata dalla L.R. n° 32 del 27 Dicembre 2002, alla D.G.R. n° 565 del 26 Giugno 2001 di approvazione delle direttive generali di attuazione della citata L.R. n° 76/2000, alla L.R. n° 2 del 4 Gennaio 2005 "Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona" e alla D.G.R. n° 935 del 23.12.2011 "Approvazione disciplina sperimentale del sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia";
2. L'entrata in vigore di una norma di rango superiore capace di esplicitare i suoi effetti sui contenuti del regolamento è direttamente applicabile all'oggetto disciplinato, indipendentemente dalla sua formale ricezione regolamentare.

Articolo 19

Pubblicità

1. Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo online del Comune e nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente.

Articolo 20

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della relativa delibera di approvazione.